

# REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI ATTRAVERSO BANDI COMPETIVI EUROPEI, INTERNAZIONALI E NAZIONALI.

## **Art. 1 - Finalità**

Al fine di promuovere e premiare l'accesso dell'Ateneo a fondi competitivi per la ricerca, l'Università degli Studi di Perugia, ai sensi della Legge 23.12.1998, n. 448, ai sensi dell'art. 24, co. 6, DLGs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., nonché della Legge 04.11.2005, n. 230, disciplina con il seguente regolamento un meccanismo di incentivazione alla partecipazione a progetti finanziati (pubblici o privati) a livello europeo, internazionale e nazionale e intende offrire la possibilità di utilizzare le economie di gestione, derivanti dal rimborso del costo del personale effettuato dall'ente finanziatore, per compensi volti ad incentivare anche economicamente, Professori e Ricercatori universitari, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

## **Art. 2 – Definizioni ed ambito di applicazione**

Ai fini del presente Regolamento si intendono progetti competitivi per la ricerca i fondi acquisiti sulla base di presentazione di Accordi/Programmi e Progetti di ricerca Nazionali, Europei ed Internazionali che assegnano, sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari.

Il presente Regolamento non si applica a progetti di natura commerciale.

Il presente Regolamento si applica ai Professori e Ricercatori universitari che svolgano attività di ricerca nell'ambito di progetti finanziati sulla base dell'impegno direttamente assunto nell'ambito del Progetto, tenendo conto dei requisiti espressi all'art. 3 del presente Regolamento. Sono esclusi dall'applicazione di questo Regolamento i Ricercatori a tempo determinato la cui retribuzione gravi direttamente sul progetto stesso.

## **Art. 3 – Requisiti soggettivi ed oggettivi**

Il compenso incentivante viene erogato ai soggetti di cui all'art. 2 co. 3 secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 5.

I compensi incentivanti di cui al presente Regolamento, saranno corrisposti sulle economie di gestione a valere sulla quota di rimborso dei costi del personale, effettuato dall'ente finanziatore.

Le economie di gestione sono determinate dopo la rendicontazione del progetto e ad avvenuta certificazione della rendicontazione laddove prevista ed a seguito dell'approvazione dei controlli previsti (audit) o verbale/documento di chiusura da parte dell'ente finanziatore. La chiusura del progetto e la quantificazione delle economie di gestione sono approvate dall'Organo Collegiale della Struttura, dopo la presentazione del rendiconto finale ed il pagamento del saldo relativo al progetto stesso da parte dell'ente finanziatore.

#### **Art. 4 - Ripartizione delle economie di gestione derivanti dal rimborso del costo personale destinabili ai compensi incentivanti**

Dopo la chiusura del progetto il Responsabile Scientifico, secondo le modalità meglio definite **nei successivi artt. 5 e 6**, può destinare le economie di gestione a valere sulla quota di rimborso dei costi del personale effettuato dall'ente finanziatore, alle finalità di cui al presente regolamento fermi restando i limiti di cui all'art. 5.

La somma viene ripartita secondo le seguenti percentuali:

- il 40% costituisce l'importo lordo massimo destinabile all'erogazione di compensi incentivanti al Personale docente e Ricercatore;
- il 30% confluisce nei fondi a disposizione dell'Amministrazione Centrale, che dovrà utilizzarli, **nella misura dell'80%**, a sostegno di future iniziative istituzionali per la ricerca, nonché, **per la rimanente quota del 20% ad incrementare il fondo comune di Ateneo**;
- il 30% resta nella disponibilità del Dipartimento, da utilizzarsi a favore di future attività istituzionali proposte dal Responsabile Scientifico del progetto.

Qualora l'importo lordo destinato dal Responsabile Scientifico ai compensi incentivanti sia percentualmente inferiore al limite massimo del 40% le risorse residue confluiranno nelle disponibilità del Dipartimento.

Nel caso in cui si verificassero recuperi per spese non riconosciute in audit ex-post da parte della Commissione Europea o altro Ente Finanziatore (entro i 5/10 anni dalla chiusura del progetto) il Dipartimento dovrà garantirne la copertura.

#### **Art. 5 - Modalità di erogazione del compenso incentivante**

La richiesta di erogazione del compenso incentivante è presentata dal Responsabile Scientifico del progetto al Direttore della Struttura decentrata responsabile della gestione o al Magnifico Rettore per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, entro il termine massimo di 12 mesi dall'accertamento in bilancio dell'economia di gestione. In assenza di tale richiesta si intende che le economie di gestione saranno totalmente destinate a favore di future attività istituzionali, stabilite dal Responsabile Scientifico.

Nella richiesta di erogazione del compenso il Responsabile Scientifico propone la ripartizione delle economie di gestione nel rispetto delle percentuali di cui ai precedenti articoli, individuando i soggetti di cui all'art.2 co. 3 a cui corrispondere il compenso.

Gli importi dei compensi incentivanti da erogare per ciascun beneficiario sono approvati dal competente organo collegiale della Struttura decentrata con autonomia di gestione.

Nel caso dei progetti gestiti presso l'Amministrazione Centrale, l'erogazione viene disposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il compenso è compatibile con altre forme di incentivi comunque denominati corrisposti dall'Ateneo, ad esclusione di altre forme di premialità erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto, fermi restando i limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive

modificazioni e integrazioni. Gli importi sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali sia a carico del dipendente sia dell'ente.

#### **Art. 6 - Norma transitoria**

Il meccanismo di incentivazione si applica a tutti progetti di ricerca oggetto del presente regolamento che siano in corso (o ammessi al finanziamento) alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a quelli per i quali l'accertamento in bilancio dell'economia di gestione sia avvenuta nei precedenti 12 mesi.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.